


Contrazioni ricorrenti della produzione: cassa integrazione con criteri flessibili

Paolo Rossi *Consulente del lavoro in Roma*

 *La valutazione dei criteri per accedere alla cassa integrazione salariale ordinaria da parte di aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione (particolarmente quelle del calzaturiero) va operata attribuendo rilevanza al periodo dell'anno in cui si verifica la sospensione; l'Inps è tenuto ad acquisire gli elementi che comprovano una reale mancanza di commesse per distinguere tali casi da quelli che sono riconducibili ad una ricorrente sosta stagionale per i quali valgono le disposizioni dettate dallo stesso Istituto con la circolare n. 249/1990*

Inps - Circolare 24.11.2009, n. 117

L'Inps, nella circolare 24 novembre 2009, n. 117, alla luce della difficile congiuntura economica globale che ha spinto il Governo ad adottare misure straordinarie in deroga alla normativa sugli ammortizzatori sociali fino a tutto il 31 dicembre 2010, fornisce ulteriori chiarimenti sulle richieste di Cig da parte di aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione.

Proprio quest'ultimo termine è preso a riferimento dall'Istituto previdenziale quale delimitatore di un periodo temporale in cui i criteri di valutazione delle richieste di cassa integrazione salariale ordinaria dovranno essere maggiormente flessibili. Non a caso vengono richiamati i criteri elastici di valutazione della lettera circolare del Ministero del lavoro, prot. n. 14/0005251 del 30 marzo 2009, la quale ha attualizzato, in materia di crisi aziendale, le cause di crisi, includendo anche quelle imputabili a situazioni esterne all'azienda che comportino una ricaduta sui volumi produttivi o sui volumi di attività e di conseguenza sull'occupazione.

Il precedente quadro di prassi - Le aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione che intendono richiedere l'intervento della Cassa integrazione guadagni devono ancora far riferimento, in fatto di indicazioni operative per la fase istrutto-

ria, alla circolare n. 249/1990. Questo documento di prassi, infatti, contiene le indicazioni puntuali per meglio determinare e valutare gli elementi e i dati concernenti la situazione aziendale sui quali deve fondarsi l'istruttoria Inps delle richieste di integrazioni salariali. Schematicamente, la circolare individua cinque elementi essenziali:

- 1) temporaneità dell'evento;
- 2) anni da prendere in esame;
- 3) causale;
- 4) numero delle ore integrate;
- 5) rapporto fra le ore di integrazione salariale e quelle lavorative.

Temporaneità dell'evento - L'esame delle situazioni dichiarate dalle aziende istanti deve essere volto ad accertare se la crisi «per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato», risulti o meno soddisfatta. In proposito l'Inps valuta prioritariamente l'entità del ricorso in ciascun anno alle

integrazioni salariali e in via secondaria la collocazione temporale delle contrazioni dell'attività in determinati periodi dell'anno, ciò al fine di accertare l'effettiva condizione di transitorietà della crisi. In altri termini, non può essere considerato transitorio un

evento che si ripresenta nel tempo con dimensioni di consistente entità.

Anni da prendere in esame - L'istruttoria deve far riferimento a un numero di anni che deve essere congruo rispetto alle finalità delle indagini da esperire. Tale numero, di norma, non può essere inferiore a cinque, fatta eccezione per i casi di imprese che abbiano iniziato l'attività da un numero di anni inferiore per le quali evidentemente non può escludersi «a priori» la insussistenza delle cause ostative alla concessione delle integrazioni salariali; l'accortezza richiesta all'Istituto in tal senso è solo orientata a un'attività istruttoria di rigore proporzionato alla minore durata dell'attività produttiva per cui la ricorrenza della sosta deve risultare con maggiore evidenza.

Causale - Le richieste da prendere in considera-

Da distinguere i casi di sosta stagionale

Il testo della circolare

INPS - CIRCOLARE 24 NOVEMBRE 2009, N. 117

Oggetto: Istruttoria delle richieste di integrazione salariale ordinaria da parte di aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione, in particolare calzaturiere. Integrazioni criteri.

Sommario: Integrazioni criteri per la valutazione di richieste di integrazioni salariali da parte di aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione, in particolare calzaturiere.

I criteri per la valutazione delle richieste indicate in oggetto, richiamati dalla circolare n. 249 del 28 novembre 1990, fino al 31 dicembre 2010, vanno valutati alla luce della lettera circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 5251 del 30 marzo 2009 che ha aggiornato, in materia di crisi aziendale, le cause di crisi includendo anche quelle imputabili a situazioni esterne all'azienda che comportino una ricaduta sui volumi produttivi o sui volumi di attività e di conseguenza sull'occupazione. Tuttavia, si richiama l'attenzione sul fatto che nella valutazione di tali criteri va data una particolare rilevanza al periodo dell'anno in cui si verifica la sospensione. In tali casi occorrerà acquisire gli elementi che comprovino una reale mancanza di commesse per distinguere tali casi da quelli che sono riconducibili ad una ricorrente sosta stagionale per i quali si conferma l'applicabilità della predetta circolare n. 249/1990.

zione sono quelle originate da eventi attinenti il processo produttivo; devono quindi escludersi dall'esame quelle che non hanno rilevanza ai fini che interessano (ad esempio guasti dei macchinari, incendio, ecc.).

Numero delle ore integrate - In considerazione del fatto che le domande di integrazione salariale possono riguardare periodi non ancora scaduti alla data di presentazione, può verificarsi che nella redazione delle richieste il numero delle ore di integrazione salariale venga stimato in misura maggiore rispetto al numero delle ore effettivamente utilizzate. In tale ipotesi, il numero delle ore da prendere in considerazione è quello effettivamente usufruito dall'azienda.

Rapporto fra le ore di integrazione salariale e quelle lavorative - Secondo l'Inps, il numero delle ore usufruite in ciascuna fase lavorativa (primavera estate ed inverno autunno) è già di per sé più significativo rispetto al semplice numero delle settimane di contrazione, stante che queste ultime possono essere di sospensione ovvero di riduzione dell'orario. Tuttavia maggiore valore può assumere il dato in questione, se è rapportato al monte ore potenziale di lavoro del periodo.

L'Istituto ritiene utile in sostanza rapportare il numero complessivo delle ore di integrazione salariale usufruite con quello relativo alle ore lavorative complessive che potrebbero effettuare tutti gli operai dell'azienda (compresi quelli in integrazione salariale).

Praticamente la valutazione viene così operata: in ciascun semestre, è determinato il monte ore lavo-

rativo e su tale dato è calcolata l'incidenza percentuale costituita dalle ore di integrazione salariale godute; potrà poi conferirsi valore significativo all'elemento in questione solo se l'incidenza predetta assume apprezzabile rilevanza anche in relazione all'estensione del periodo.

Tra gli ulteriori elementi i criteri flessibili fissati per il 2009/2010 - Nella circolare n. 249/1990, l'Inps chiudeva individuando degli indici ulteriori di crisi utili alla fase istruttoria. Per esempio veniva indicato il «numero di ore di lavoro straordinario effettuato nel corso del semestre» e «l'avvenuto o meno utilizzo di istituti contrattuali costituenti soluzioni alternative al ricorso alle integrazioni salariali (riposi compensativi, orario flessibile, ecc.)».

Ma in considerazione dell'attuale fase economica che richiede un forte sostegno all'occupazione e vista la necessità di favorire strumenti che preservino il rapporto tra imprese e lavoratori, ora si possono certamente annoverare tra gli «ulteriori elementi» caratterizzanti le situazioni di crisi meritevoli di ricevere un'integrazione salariale, quelli fissati dal Ministero del lavoro nel corso dell'anno 2009, in attesa del superamento delle attuali difficoltà.

Ci riferiamo, in particolare, all'attualizzazione delle causali legittimanti le situazioni di crisi aziendale, che trovano riconoscimento nella citata lettera circolare prot. n. 14/0005251/2009 del Ministero del lavoro. L'opinione del dicastero, infatti, è che l'evento improvviso ed imprevisto può essere riferibile non solo a puntuali fattispecie ascrivibili alla singola impresa, ma anche a tutte quelle situazioni emerse in ambito nazionale od internaziona-

le che comportino una ricaduta sui volumi produttivi dell'impresa o sui volumi di attività e di conseguenza sull'occupazione.

A titolo meramente esemplificativo, rilevano le casistiche connesse alla riduzione di commesse, alla perdita di quote del mercato nazionale o alla riduzione del medesimo, alla contrazione delle esportazioni, alla difficoltà di accesso al credito, purché tuttavia comportino una ricaduta sui volumi produttivi o sui volumi di attività e conseguentemente determinino una situazione occupazionale cui far fronte con lo strumento della Cig.

In tale ambito, dunque, si inserisce la circolare n. 117 in commento, precisando che in ogni caso l'istruttoria non può non attribuire particolare rilevanza al periodo dell'anno in cui si verifica la sospensione, al fine di scongiurare l'ipotesi della fisiologica contrazione della produzione dovuta alla stagionalità dell'attività per la quale non possono adottarsi i criteri di valutazione flessibili di cui si è fatto cenno.

Anche il calendario Cig è meno rigido - Nell'ottica di una rinnovata Cig con criteri flessibili, torna utile ricordare un altro importante passaggio di prassi risalente allo scorso mese di aprile. Con la circolare 20 aprile 2009, n. 58, l'Inps si è reso disponibile verso una valutazione più aperta del computo dei limiti temporali di cui all'art. 6, legge 20 maggio 1975, n. 164, ossia del criterio di calcolo della settimana integrabile con l'inter-

vento della Cassa. È noto infatti che la Cig è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali il periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi. Storicamente, i criteri di computo di tali limiti (trimestrale e mensile) venivano valutati utilizzando un criterio temporale rigido e sulla scorta del calendario comune, senza tener conto delle moderne tecniche di organizzazione lavorativa - caratterizzate da una estesa flessibilità - e dell'assetto orario adottato dall'impresa.

Preso atto però dell'attuale fase di rallentamento dell'attività produttiva, l'Inps ha consentito, con la circolare n. 58 citata, un utilizzo flessibile degli strumenti di sostegno al reddito al fine di modulare l'utilizzo della forza lavoro in relazione all'andamento dei mercati nazionale ed internazionale. In definitiva è stata adottata, d'intesa con il Ministero del lavoro, una interpretazione evolutiva della norma per individuare un nuovo e più flessibile criterio di computo dei limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria.

I limiti temporali citati (trimestrale e mensile) possono essere computati avuto riguardo, non ad un'intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta.